

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2015  
616/2015/R/EEL**

**DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI AMMESSI AL  
REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI, NELLE MACROZONE CONTINENTE E  
SARDEGNA, PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 dicembre 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 668/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 150/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 150/2015/R/eel);
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING SE (oggi E.ON GLOBAL COMMODITIES SE, di seguito: E.ON), in data 4 dicembre 2012 – prot. Autorità 4 dicembre 2012, n. 39586;
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.P.A. (di seguito: OTTANA ENERGIA), in data 1 dicembre 2014 – prot. Autorità 2 dicembre 2014, n. 34939;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.P.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), in data 1 dicembre 2014 – prot. Autorità 9 dicembre 2014, n. 35740;

- la comunicazione di OTTANA ENERGIA, in data 11 settembre 2015 – prot. Autorità 16 settembre 2015, n. 26771 (di seguito: comunicazione OTTANA ENERGIA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, in data 30 settembre 2015 – prot. Autorità 9 ottobre 2015, n. 29511 (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione congiunta di EP PRODUZIONE S.P.A. (di seguito: EP PRODUZIONE) ed E.ON, in data 13 novembre 2015, prot. Autorità 25 novembre 2015, n. 35313 (di seguito: comunicazione EP/E.ON);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, in data 21 ottobre 2015, prot. Autorità 11 dicembre 2015, n. 36773 (di seguito: comunicazione EP PRODUZIONE).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
  - l'eventuale acconto sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del semestre stesso;
- gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis di ENEL PRODUZIONE e Ottana di OTTANA ENERGIA sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2015, ai sensi della deliberazione 668/2014/R/eel;
- l'ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Centro Energia Ferrara di EP PRODUZIONE, prevista dalla deliberazione 582/2012/R/eel, è stata revocata nel corso dell'anno 2015, con la deliberazione 150/2015/R/eel; quest'ultimo provvedimento, tra l'altro:
  - delinea i criteri di dettaglio, anche di natura procedurale, per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo al menzionato impianto per l'anno 2015, tenendo conto degli effetti della revoca dell'ammissione a tale regime;
  - prevede la reintegrazione piena dei costi per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del provvedimento medesimo, mentre, per il periodo

residuo dell'anno 2015, la reintegrazione è limitata ai costi fissi incrementali, al netto di una quota del margine di contribuzione generato nel periodo residuo medesimo;

- conferma la facoltà per l'utente titolare dell'impianto di richiedere un acconto semestrale del corrispettivo di reintegrazione; a differenza di quanto stabilito dal comma 65.30, detto acconto è determinato come differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del primo semestre dell'anno solare considerato e il minore tra il 40% della stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 20% della stima dei costi fissi contenuta nella relazione di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al primo semestre dell'anno solare considerato;
- il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015 è stato richiesto da:
  - ENEL PRODUZIONE, per gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis, con la comunicazione ENEL PRODUZIONE;
  - EP PRODUZIONE, per l'impianto Centro Energia Ferrara, con la comunicazione EP PRODUZIONE;
  - OTTANA ENERGIA, per l'impianto Ottana, con la comunicazione OTTANA ENERGIA;
- con la comunicazione EP/E.ON, le omonime società hanno, tra l'altro:
  - comunicato la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;
  - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a EP PRODUZIONE l'importo del corrispettivo *ex* comma 63.13 e dei relativi acconti, per l'anno 2015, con riferimento a detto impianto;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- rispetto agli impianti sopra citati, i relativi utenti sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; e che l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti gli utenti titolari di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca agli stessi l'acconto semestrale del Corrispettivo per l'anno 2015, con riferimento agli impianti per i quali hanno presentato apposita istanza;

- per quanto attiene agli impianti Assemini, Portoferraio, Sulcis e Ottana, determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto dai corrispondenti utenti del dispacciamento;
- nel caso dell'impianto Centro Energia Ferrara, stabilire che sia riconosciuto un importo dell'acconto del Corrispettivo inferiore rispetto a quanto richiesto da EP PRODUZIONE, al fine di tenere conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi previsto dal comma 3.1, lettera aa), dell'Allegato A alla deliberazione 150/2015/R/eel; in sede di determinazione dell'importo dell'acconto, la stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione alla reintegrazione è considerata al netto delle voci relative alle immobilizzazioni tecniche interamente ammortizzate prima dell'anno 2015;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2015

### **DELIBERA**

1. di prevedere che Terna eroghi a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna eroghi a EP PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. di prevedere che Terna eroghi a OTTANA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Ottana, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato C;
4. di stabilire che, di norma, Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 3 entro il 31 dicembre 2015;
5. di trasmettere gli Allegati A, B e C a Terna e, rispettivamente, a ENEL PRODUZIONE, EP PRODUZIONE e OTTANA ENERGIA;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, B e C, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

15 dicembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*